



STUDIO LEGALE  
MASTRO E ASSOCIATI

**AVV. FABRIZIO MASTRO**

*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. COSIMO MAGGIORE**

*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ALBERTO BAZZANO**

*Patrocinante in Cassazione*

---

**AVV. UGO ROSSI**

**AVV. MARTA GALANZINO**

**AVV. MARIE CHARLOTTE BARBATI**

**AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI**

*socio fondatore 1961-2010*

**L'ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DELL'OSTEOPATA:  
IL NODO DELL'EQUIPOLLENZA**

Come noto la legge 3/2018 (cd. legge Lorenzin) ha definito il percorso per giungere alla istituzione della professione sanitaria dell'osteopata.

I primi fondamentali passaggi sono stati compiuti: il decreto del Presidente della Repubblica 131/2021 ha stabilito l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti (profilo professionale) ed il decreto interministeriale 1563/2023 (emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute) ha definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia. Da ultimo, con decreto del 18/07/2024, il Ministero della Salute ha modificato il decreto 29/03/2001 inserendo formalmente l'osteopatia nell'elenco delle professioni sanitarie.

Resta da fare l'ultimo passo, probabilmente il più irto di ostacoli.

La legge 3/2018 chiarisce, infatti, che devono essere normati i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

L'equipollenza (cioè, lessicalmente, eguaglianza di valore e di efficacia) dipende da una valutazione comparativa tra l'ordinamento didattico del corso di laurea e quello dei titoli pregressi.



In passato per altre professioni sanitarie si poté agevolmente effettuare tale comparazione perché le professioni sanitarie per le quali fu prevista una formazione universitaria (con legge 251/2000) erano esercitate sulla base di corsi già riconosciuti nell'ordinamento giuridico, a livello nazionale o regionale.

Non è così per la maggior parte degli osteopati che operano in Italia.

Infatti la stragrande maggioranza delle scuole di formazione sono istituti privati, non riconosciuti dall'ordinamento, i quali al termine del corso (di varia durata a seconda delle scuole) rilasciano un attestato finale che, in sé, non ha alcun valore giuridico.

La tappa finale del viaggio per l'istituzione della professione di osteopata pare, dunque, aprire uno scenario complesso che pone molte domande.

Quali saranno i criteri (qualitativi e quantitativi) per il riconoscimento dei titoli equipollenti?

In sostanza, quale sarà la soglia formativa indispensabile per ottenere l'equipollenza?

Come verranno organizzati gli eventuali percorsi formativi integrativi?

Il professionista osteopata che dovrà colmare un debito formativo potrà continuare a lavorare?

Sarà fissato un riferimento temporale oltre il quale i titoli pregressi non potranno più essere valutati, come già accaduto per il decreto che ha istituito gli elenchi speciali dei professionisti sanitari privi dei requisiti per iscriversi ai rispettivi albi?

E in tal caso sarà possibile mettere uno stop alle scuole private che continuano a pubblicizzare i loro corsi e a reclutare nuovi studenti?

Si attende con fiducia mista a preoccupazione una soluzione a tali (ed altre) questioni per far sì che la professione sanitaria di osteopata raggiunga finalmente una piena, condivisa ed efficace istituzione, nel rispetto del fondamentale obiettivo di tutela della salute dei cittadini.

avv. Fabrizio Mastro